

Civile Sent. Sez. 3 Num. 11840 Anno 2015

Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 09/06/2015

### SENTENZA

sul ricorso 9828-2011 proposto da:

RE ROBERTO REXRRT46A03G388O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FARINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BENAZZO giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

RE GRAZIANO REXGZN47H09G388R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

2015  
92



RUGGERO GRECO, ALESSANDRA MORLOTTI giusta procura  
in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 117/2011 della CORTE D'APPELLO di  
MILANO, depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
14/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato FARINA ANTONIO;

udito l'Avvocato DE CAMELIS PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1995 Guerino Re conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, Roberto Re, chiedendo accertarsi la natura fiduciaria dell'intestazione delle quote della Calcestruzzi Pavia S.r.l. in capo al convenuto e dichiararsi la proprietà esclusiva di dette quote in capo all'attore. L'istante esponeva che nel 1968 era stata costituita la società Calcestruzzi Pavia S.p.a. tra i soci Franca Marchesi, moglie di Guerino Re, Roberto Re, figlio di Guerino Re, Luciana Re, figlia di Guerino Re, e Roberto Maggi, marito di Luciana Re e che Roberto Re era socio con trecentotrentatre azioni del valore complessivo nominale di lire 333.000. Assumeva, inoltre, l'attore che l'intestazione in capo al figlio Roberto Re era fittizia, in quanto quest'ultimo, all'epoca studente ventiduenne, non aveva provveduto al versamento del capitale, effettuato invece dallo stesso attore, il quale, successivamente, aveva acquistato la maggior parte delle azioni intestate a Franca Marchesi, intestandole fiduciariamente ai figli Luciana e Graziano. Con scrittura privata in data 24 novembre 1983 Roberto Re, Graziano Re e Luciana



Re riconoscevano la natura puramente fiduciaria dell'intestazione in capo ai medesimi delle azioni della società Calcestruzzi Pavia S.p.A. e contestualmente la proprietà delle stesse in capo al padre, Guerino Re, assumendo altresì l'impegno di retrocedere le azioni a quest'ultimo.

Nel 1986 la predetta società si trasformava in Calcestruzzi Pavia S.r.l. con assegnazioni di quote ai soci ai sensi dell'art. 2500 c.c., con quota di partecipazione di Roberto Re pari al 33,30% del capitale sociale.

Si costituiva in giudizio il convenuto e chiedeva il rigetto della domanda. In particolare Roberto Re deduceva il carattere effettivo e non fiduciario dell'intestazione in capo a lui delle azioni della Calcestruzzi Pavia S.p.A., affermando di aver provveduto al versamento del capitale sociale per le azioni possedute utilizzando propria disponibilità di denaro derivante dall'attività lavorativa da lui esercitata all'epoca; sosteneva di aver svolto a tempo pieno l'attività di amministratore unico della Calcestruzzi Pavia S.p.A. e di avere provveduto con propria disponibilità di denaro ad eseguire ingenti finanziamenti attraverso il pagamento diretto di istituti di credito, di fornitori e di enti per l'importo, solo in parte rappresentato nel "conto finanziamento soci in conto futuro", che andava quantificato in misura non inferiore a circa lire 900.000.000; assumeva che la scrittura privata del 24 novembre 1983 era stata pretesa dal padre, in contrasto con la reale situazione, allorché egli aveva proposto di procedere a una serie di operazioni di trasferimento delle quote di partecipazione nelle altre società facenti capo alla famiglia, così da pervenire a una situazione in cui ciascun familiare controllasse autonomamente una sola di tali società; sosteneva di aver gestito la società quale amministratore fino al 1988 e di aver sempre gestito *iure proprio* la sua quota di partecipazione; rappresentava che la società Calcestruzzi Pavia S.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia con sentenza del 5 maggio 1992<sup>1</sup> che era



in corso la liquidazione concorsuale, e deduceva di avere ereditato dalla madre Franca Marchesi, deceduta, la relativa quota di partecipazione nella società.

Il convenuto proponeva una serie di eccezioni e chiedeva conclusivamente dichiararsi privo di causa e comunque nullo ogni rapporto intercorso, connesso od inerente alla scrittura del 24 novembre 1983, dichiararsi rinunciata e comunque prescritta ogni avversa domanda e rigettarsi in ogni caso le domande proposte dall'attore; in via riconvenzionale, chiedeva, in caso di positivo accertamento in ordine alla sussistenza del rapporto fiduciario, la condanna, anche a titolo di arricchimento indebito, di Guerino Re alla corresponsione della somma di lire 900.000.000 o altra maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, in relazione ai finanziamenti da lui eseguiti in favore della società per gli aumenti di capitale, per i versamenti eseguiti in conto capitale e in conto futuro aumento di capitale, per la diretta liquidazione dei debiti della società, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Il G.I. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri firmatari della scrittura del 24 novembre 1983 o, comunque, dei titolari delle restanti quote della società Calcestruzzi Pavia S.r.l., ritenuti litisconsorti necessari.

Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio Carla Ciocca, intestataria di quote della predetta società a seguito di trasferimenti, in capo a lei, da Graziano Re e Guerino Re, la quale non si opponeva all'accoglimento delle domande proposte dall'attore.

Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio anche Graziano Re, intestatario di quote della predetta società e comunque parte della scrittura del 24 novembre 1983, non opponendosi all'accoglimento delle domande proposte dall'attore.



All'udienza del 16 maggio 2001 il difensore dell'attore depositava copia di atto in data 1° marzo 2000 con cui Luciana Re e Roberto Maggi cedevano le proprie quote a Guerino Re e nella medesima udienza la difesa di Roberto Re eccepiva la mancata integrazione contraddittorio nei confronti degli eredi di Luciana Re, già parte della scrittura del 24 novembre 1983 e comunque intestataria di quote della società in questione non inerenti al negozio fiduciario, nonché nei confronti di Roberto Maggi, chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo e a tale richiesta si opponeva l'attore.

Rigettata dal G.I. l'eccezione di estinzione del giudizio, questa veniva ribadita dal convenuto Roberto Re, che precisava che la mancata integrazione contraddittorio riguardava gli aventi causa di Luciana Re, e cioè il marito, Roberto Maggi, e le figlie della stessa, Susanna Maggi e Giorgia Maggi, titolari di quote del valore nominale di lire 62.622 pervenute a Luciana Re per successione dalla madre Franca Marchesi.

Con atto di intervento volontario si costituivano in giudizio Giorgia Maggi e Susanna Maggi, precisando che le quote ad esse pervenute per successione di Luciana Re non erano quelle di cui quest'ultima era intestataria fiduciaria del padre, essendo tali quote state retrocesse con scrittura privata del 1° marzo 2000, bensì altre quote pervenute a Luciana Re per successione dalla madre Franca Marchesi, quote, queste, non oggetto della scrittura privata del 28 novembre 1993, e non si opponevano all'accoglimento delle domande proposte dall'attore.

Il G.I., ritenendo già presenti in causa gli altri litisconsorti necessari, disponeva quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del solo Roberto Maggi, del quale veniva poi dichiarata la contumacia.

Il giudizio di primo grado, interrotto per morte del difensore di Guerino Re, veniva riassunto da detta parte.



Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 16 giugno 2005, rigettava le domande avanzate dall'attore, disponeva l'estromissione dei terzi chiamati o intervenuti e condannava l'attore al pagamento delle spese in favore del contenuto.

Avverso tale decisione Guerino Re proponeva gravame.

Si costituiva Roberto Re e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.

In data 5 dicembre 2008 decedeva Guerino Re e si apriva la successione in favore dei figli Graziano e Roberto Re e delle nipoti, figlie di Luciana Re, premorta al padre, Susanna Maggi e Giorgia Maggi.

Graziano Re notificava all'appellato Roberto Re la dichiarazione con la quale comunicava il verificarsi dell'evento interruttivo e con istanza depositata il 9 ottobre 2009 chiedeva la prosecuzione del giudizio e la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, con termine per la notifica all'appellato e ai chiamati all'eredità di Guerino Re.

Nel frattempo Graziano Re chiedeva in corso di causa il sequestro giudiziario delle quote della società apparentemente intestate a Roberto Re; tale istanza cautelare, cui resisteva Roberto Re, non veniva più reiterata nelle conclusioni precisate da Graziano Re.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 gennaio 2011, in parziale riforma della sentenza del 16 giugno 2005 del Tribunale di Pavia, dichiarava la natura fiduciaria dell'intestazione delle quote della Calcestruzzi Pavia S.r.l. in capo a Roberto Re, essendo esse di esclusiva titolarità di Guerino Re e compensava integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio di merito.



Avverso la sentenza della Corte di merito Roberto Re ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.

Ha resistito con controricorso Graziano Re.

Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione *prima facie* infondato o inammissibile (come nella specie), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nel caso all'esame, risultando il ricorso notificato nei confronti del solo Graziano Re), la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141).

2. Con il primo motivo si lamenta "nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co., n. 4), c.p.c. per violazione degli artt. 81, 100, 101, 110, 111, 112, 156, 161, 300, 302, 305, 307 c.p.c. e 125



disp. att. c.p.c. nonché per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c. e, in particolare, degli artt. 12, 1105 e 1108 c.c.”.

Sostiene il ricorrente che l'atto di dichiarazione di evento interruttivo predisposto da Graziano Re e a lui notificato non sarebbe conforme al paradigma legale, attribuendo l'art. 300 c.p.c., per l'ipotesi - come quella all'esame - di morte di parte costituita a mezzo di procuratore, a quest'ultimo la facoltà di procedere o meno alla comunicazione dell'evento interruttivo, sicché non avrebbe alcuna rilevanza la comunicazione effettuata da una sedicente erede quale Graziano Re. Conseguentemente il giudizio sarebbe dovuto proseguire tra le parti originarie.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, Graziano Re non avrebbe dimostrato la propria legittimazione ad agire, non avendo in particolare dimostrato che la decisione di proseguire il presente giudizio sia stata legittimamente assunta dagli eredi con le maggioranze richieste dall'articolo 1105 o 1108 c.c..

Secondo il ricorrente Graziano Re avrebbe dovuto proporre la riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. a mezzo citazione a comparire all'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni a tutti gli eredi mentre l'istanza di prosecuzione dell'attuale controcorrente non sarebbe conforme a quanto disposto dall'articolo richiamato, in quanto mancante del nome del giudice istruttore e delle domande proposte, con conseguente nullità dell'atto che non avrebbe neppure raggiunto il suo scopo, non avendo il giudice fissato alcuna udienza per la riassunzione nè essendo mai stato notificato alcun atto agli eredi per la riassunzione del giudizio di merito. Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, il processo si sarebbe estinto né alcuna



rilevanza potrebbe riconoscersi alla notifica agli eredi effettuata nell'ambito del procedimento cautelare.

3. Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co., n. 4), c.p.c. per violazione degli artt. 102, 110, 156, 161 c.p.c.”.

Sostiene il ricorrente che, pur in presenza di litisconsorzio necessario, in considerazione dell'intervenuta morte dell'attore, non sarebbe stato disposto dal giudice alcun ordine di integrazione del contraddittorio agli eredi nel giudizio di merito né avrebbe alcuna rilevanza la notifica del mero ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

4. I due motivi che precedono, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

Va rilevato che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, essendo non contestata, in capo a Graziano Re, la sua qualità di coerede di Guerino Re, sussiste la sua legittimazione attiva, in relazione alla domanda proposta dal suo dante causa deceduto né sono applicabili nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli artt. 1105 e 1108 c.c., in considerazione dell'oggetto della causa.

Va poi evidenziato che non si è verificata alcuna interruzione del giudizio in secondo grado a seguito della morte dell'originario attore, non essendo questa stata dichiarata o notificata alle altre parti dal difensore di Guerino Re sicché il processo è ritualmente proseguito né andava riassunto; peraltro il ricorso cautelare in corso di causa proposto da Graziano, come espressamente sostenuto dallo stesso attuale ricorrente a p. 22, 23 e 24 del ricorso, è stato notificato anche a tutti gli altri eredi di Guerino Re, sicché non risulta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi, avendo essi



avuto comunque contezza della pendenza del giudizio di merito successivamente alla morte del *de cuius*, avendo il predetto atto comunque al riguardo raggiunto lo scopo.

5. Con il terzo motivo si deduce la “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co., n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. e, comunque, dell’art. 342 c.p.c.”.

Rappresenta il ricorrente di aver eccepito, in sede di comparsa di risposta nel giudizio di appello, il mancato rispetto, da parte dell’appellante, di quanto previsto dall’art. 342 c.p.c..

5.1. Il motivo è inammissibile per non aver riportato il ricorrente integralmente i motivi di gravame di cui sostiene la genericità, essendosi il predetto, invece, limitato a riportare solo alcune frasi tratte dall’atto di appello. Al riguardo si osserva che questa Corte ha già affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denunciino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664). A tale orientamento va data continuità.

6. Con il quarto motivo, rubricato “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co., n. 4), c.p.c. per violazione degli artt. 101, 115, 116, 163, 183, 184, 345 c.p.c. e 24 e 111 Cost.”, il ricorrente assume che le sentenze richiamate da controparte e poste a base della decisione impugnata sarebbero state irrualmente introdotte nel



giudizio di merito, con conseguente inammissibilità di tale produzione documentale e non utilizzabilità di detti atti.

6.1. Il motivo è infondato sul rilievo che trattasi di meri precedenti giurisprudenziali, dei quali peraltro ampi stralci sono stati riportati nell'atto di appello quali precedenti giurisprudenziali in ordine al carattere ricognitivo e non costitutivo della scrittura privata, e, soprattutto, sul rilievo che la Corte di merito ha fondato il suo convincimento non esclusivamente sulle motivazioni di quelle sentenze, come sostenuto dal ricorrente, ma sulla base di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare del tenore letterale della convenzione integralmente riportata, comprese le sottoscrizioni della stessa, in sentenza.

7. Con il quinto motivo si deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, 1° co, n. 5), c.p.c. nonché per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° co., n. 3) c.p.c., e, in particolare, degli artt. 1988, 2697, 2712, 2719, 2727, 2729, 2733 c.c.”.

Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la natura fiduciaria dell'intestazione delle azioni e, quindi, delle quote in capo a Roberto Re, per essere la stessa “non razionalmente divisibile”, “per una parte carente” e “dall'altra contraddittori[a]” e per non aver la Corte territoriale “fatto buon governo” delle norme del codice civile indicate nella rubrica del motivo.

In particolare il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza sarebbe fondata esclusivamente sulla motivazione delle sentenze già indicate nell'esaminare il quarto motivo e che la Corte di merito avrebbe obliterato l'esame delle istanze istruttorie e non avrebbe



neppure specificatamente indicato le prove scelte per fondare il suo convincimento.

7.1. Il motivo é infondato avendo la Corte di merito, sia pure in modo sintetico ma esaustivo, motivato congruamente e logicamente il suo convincimento in relazione alla intestazione fiduciaria delle quote in capo al ricorrente soprattutto sulla base della scrittura privata del 24 novembre 1983, né sussistono le dedotte violazioni di legge e le lamentate contraddizioni della motivazione, evidenziandosi che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la *ratio decidendi* che sorregge il *decisum* adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché – come nel caso all’esame – dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984). Va peraltro evidenziato che il motivo presenta pure profili di inammissibilità, non essendo state riportate integralmente le richiamate deposizioni testimoniali ma solo stralci delle stesse.

8. Con il sesto motivo si prospetta “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, 1° co., n. 5) c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 1° co., n. 3), c.p.c. e, in particolare, degli artt. 11720 e 2041 c.c.. Sostiene il ricorrente che la motivazione addotta dalla Corte di merito a sostegno della decisione di rigetto della domanda subordinata riproposta anche in sede di gravame sarebbe contraddittoria e illogica e comunque meramente apparente.

8.1. Il motivo è infondato avendo la Corte di merito in modo sintetico ma logico e privo di contraddizioni (si richiama quanto già evidenziato nell’esaminare il quinto motivo in tema di contraddittorietà della motivazione) argomentato il rigetto delle domande subordinate



avanzate dal ricorrente, evidenziando in particolare che l'attività di gestione in proprio (come gli aumenti di capitale e i versamenti) non sono incompatibili con l'intestazione fiduciaria e con gli obblighi e gli accordi intercorsi con il fiduciante e che tali attività risultano confermate dalla moglie del ricorrente, sia pure in regime di separazione di beni, in tal modo implicitamente ritenendo la predetta Corte scarsamente attendibile tale sola testimonianza.

9. Con il settimo motivo di ricorso si deduce "nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co., n. 4) per violazione degli artt. 99, 100, 101, 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c. e, in particolare, degli artt. 12, 1321, 1322, 1325, 1335, 1346, 1418, 2473, 2908, 2932 c.c."

Rappresenta il ricorrente di aver chiesto, nella comparsa di risposta relativa al ricorso per sequestro giudiziario e nel giudizio di merito in appello che, "stante l'intervenuto recesso dalla Calcestruzzi Pavia in relazione alle quote per cui è causa, ovvero stante la morte del sig. Guerino Re, se ritenuta rilevante nel presente procedimento, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della presente causa" (v. precisazione delle conclusioni come riportate in ricorso) e sostiene che sia errata la decisione adottata sul punto dalla Corte di merito, evidenziando di aver perso la qualifica di socio a seguito dell'esercizio del diritto di recesso e di essere ormai mero creditore sociale, per cui non esisterebbe più una quota di partecipazione che possa essere oggetto di trasferimento o comunque di diritti da parte di chicchessia e non esisterebbe più neppure l'oggetto del presunto negozio fiduciario allegato da Guerino Re.

9.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito correttamente escluso la ricorrenza della invocata cessazione della materia del contendere, ritenendo non rilevante il recesso del ricorrente, la cui



vicenda si colloca a valle della questione di merito della presente causa, che non ne risulta influenzata.

Peraltro, secondo il costante orientamento di questa Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso; ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063) e a tale orientamento si è adeguata la Corte di merito.

10. Con l'ottavo motivo, rubricato "nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c per violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c.", assume il ricorrente di aver eccepito già in primo grado che l'attore aveva proposto una domanda di mero accertamento, incompatibile con la fattispecie sottoposta all'attenzione del Giudice, vertendosi in tema di interposizione reale e non fittizia, e che comunque una domanda di accertamento della proprietà sarebbe ineseguibile e non avrebbe alcuna utilità.

10.1. Il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente riportato gli esatti termini in cui la questione è stata da lui proposta in primo grado e poi riproposta in secondo grado, riproducendo in ricorso il tenore letterale dell'eccezione in parola.

11. Con il nono motivo si lamenta "nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co., n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.".



Assume il ricorrente di aver, nell'ipotesi di mancato accoglimento del gravame, riproposto in appello le eccezioni e le domande proposte in primo grado e che la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulle stesse.

11.1. Il motivo va disatteso.

Osserva il Collegio che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando un'eccezione, pur non espressamente esaminata debba ritenersi, anche con pronuncia implicita, rigettata qualora risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della domanda attorea (Cass. 29 luglio 2004, n. 14486). E' stato pure affermato che una domanda su cui il giudice non ha provveduto, può considerarsi respinta soltanto se indissolubilmente legata ad un'altra su cui il giudice ha deciso, in quanto ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico e giuridico (Cass. Cass. 1° dicembre 2000, n. 15373).

Ne consegue che le eccezioni relative alla dedotta intervenuta rinuncia agli effetti della scrittura del 24 novembre 1983 e all'inefficacia/irrelevanza della stessa, alla nullità della scrittura detta per mancanza di causa o di forma o perché comunque dissimulante una convenzione illecita e di inefficacia nonché le eccezioni di estinzione della promessa per trasformazione della società e di prescrizione del diritto alla retrocessione risultano implicitamente rigettate, avendo la Corte territoriale ritenuto sostanzialmente valida ed efficace la scrittura privata in questione, dichiarando la natura fiduciaria dell'intestazione delle quote della Calcestruzzi Pavia S.r.l.

Va poi osservato, in relazione all'eccepita estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di



pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte. (v. Cass. 25 giugno 2003, n. 10073; Cass. 24 novembre 2005, n. 24808).

12. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2015.